



## NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 143 – 15 gennaio 2023

### INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
  - A. Diritto penale - parte generale.
  - B. Diritto penale – parte speciale.
  - C. Leggi speciali.
  - D. Diritto processuale.
  - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
  - F. Misure di prevenzione.
  - G. Responsabilità da reato degli enti.

## 1. Sezioni Unite.

[Sez. un., sent. n. 877 del 14 luglio 2022 \(dep. 12 gennaio 2021\), Presidente Cassano, Relatore Beltrani.](#)

**Reato - Circostanze - Concorso di circostanze eterogenee - Giudizio di bilanciamento - Erronea applicazione - Illegalità della pena - Condizioni.**

Le Sezioni unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: *«la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge».*

È stato così composto il contrasto interpretativo sorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità che sia “pena illegale”, ai fini del sindacato di legittimità sul patteggiamento, quella fissata sulla base di un'erronea applicazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in violazione del criterio unitario previsto dall'art. 69, comma 3, c.p. E, dunque sull'ambito applicativo della formula “pena illegale” e, segnatamente, sull'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento che abbia determinato la pena in violazione del dell'art. 69, comma 3, c.p., in base al quale il giudizio di equivalenza tra circostanze elide *quoad poenam* tutte le aggravanti e tutte le attenuanti.

Secondo un primo indirizzo ermeneutico, infatti, in terna di patteggiamento, deve ritenersi illegale la pena

applicata dal giudice che, operando il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, compari le attenuanti ed una sola delle aggravanti, atteso che l'art. 69 c.p. impone di procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze ritenute (cfr. Cass. Sez. V pen., sent. n. 9818 del 27 gennaio 2021, in *C.E.D. Cass.* n. 280626, afferente nel giudizio di bilanciamento in equivalenza erano state incluse le attenuanti generiche e la recidiva; non anche le aggravanti previste dall'art. 625 c.p.; Sez. V pen., sent. n. 24054 del 23 maggio 2014, *in*, n. 259894; Sez. IV pen., sent. n. 35351/2015 non massimata; Sez. IV pen., n. 2376/2014 non massimata; Sez. II pen., sent. n. 4798/ 2021 parimenti non massimata).

In altri termini, occorre dare rilievo, più che alla conformità della pena finale a quella astrattamente prevista dalla legge per la fattispecie incriminatrice, alla legittimità delle operazioni che giustificano il giudizio numerico.

Di contro, altro orientamento interpretativo afferma che, in tema di patteggiamento, la violazione del “criterio unitario” di cui all’art. 69 c.p. non intacca la legalità della pena. Ossia non è illegale la pena applicata dal giudice che, operando il giudizio di bilanciamento tra circostanze, non proceda alla simultanea comparazione di tutte le circostanze attenuanti ed aggravanti, corrispondendo l'erronea pena così determinata, per specie e quantità, a quella astrattamente prevista dalla fattispecie incriminatrice (cfr. Sez. VI pen., sent. n. 28031 del 27 aprile 2021, in *C.E.D. Cass.* n. 282104; Sez. V pen., sent. n. 19757 del 16 aprile 2019, *ivi*, n. 276509).

## QUESTIONI PENDENTI

[Sez. VI, ord. 18 ottobre 2022 \(dep. 5 dicembre 2022\), n. 46038, Presidente Fidelbo, Relatore Amoroso - Udienza: 23 febbraio 2023 - Relatore: Aprile.](#)

**Impugnazioni - Ricorso per Cassazione proposto dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello avverso una sentenza appellabile. - Qualificazione come ricorso immediato ex art. 569 c.p.p. o come ricorso per Cassazione ordinario ex art. 606, comma 2, c.p.p., laddove difettino le condizioni da cui dipende la legittimazione a proporre gravame da parte del procuratore generale - Conseguenze in caso di annullamento con rinvio della sentenza impugnata.**

La Sezione Sesta penale della Cassazione ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *«se la acquiescenza del procuratore della repubblica al provvedimento, di cui all’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., quale presupposto della legittimazione del procuratore generale ad appellare:*

*a) si configuri esclusivamente per effetto della intervenuta decorrenza, per il primo, del relativo termine di impugnazione ovvero possa manifestarsi anche con una espressa dichiarazione in tal senso in pendenza di detto termine;*

*b) sia riferibile, oltre che all’inerzia del procuratore della repubblica, anche a quella del pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado;*

*c) possa essere anche solo parziale, in tal modo legittimando il procuratore generale ad impugnare la parte residua del provvedimento. Se inoltre l’appello del procuratore generale in pendenza del termine di impugnazione del procuratore della repubblica sia da ritenersi inammissibile perché proposto comunque prima della maturata acquiescenza, ovvero se tale inammissibilità si concretizzi solo ove risulti che alla scadenza del relativo termine il procuratore della repubblica abbia proposto appello.*

*Se, infine, in assenza delle condizioni per l’appello del procuratore generale di cui all’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione dello stesso possa essere comunque qualificato come ricorso immediato ex*

*art. 569 cod. proc. pen., avendo riguardo alla appellabilità “oggettiva” del provvedimento, ovvero come ricorso ordinario ai sensi dell’art. 606 comma 2, cod. proc. pen., con conseguente rispettiva diversa individuazione del giudice di rinvio in caso di annullamento del provvedimento impugnato».*

**Sez. V pen., ord. di rimessione n. 693 del 18 novembre 2022 (dep. 11 gennaio 2023),  
Presidente Pezzullo, Relatore Catena - Udienza: 25 maggio 2023 - Relatore: De Marzo.**

**Reati contro il patrimonio - Furto - Elemento soggettivo - Dolo specifico – Il fine di profitto –  
Natura utilità perseguita.**

La Sezione quinta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la risoluzione della seguente questione di diritto: *“se il fine di profitto, in cui si concentra il dolo specifico del delitto di furto, debba essere inteso solo come finalità dell’agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili, ovvero se possa anche consistere nella volontà di trarre un’utilità non patrimoniale dal bene sottratto”.*

## **2. Sezioni semplici.**

### **A. Diritto penale – parte generale.**

**Sez. III sent. 1° dicembre 2022 – 11 gennaio 2023 n. 552, Pres. Ramacci, Rel. Reynaud.**

**Circostanza aggravante della minorata difesa – Valutazione in concreto della situazione di vulnerabilità del soggetto passivo.**

Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall’art. 61, n. 5, c.p., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso: con particolare riguardo all’età avanzata della persona offesa, non è possibile per ciò solo affermare una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l’agente trae consapevolmente vantaggio.

*Principio affermato da S.S.UU. 40275 del 15/07/2021, Cardellini*

**Sez. I, sent. 12 gennaio 2023 – 15 novembre 2022 n. 781, Pres. Tardio, Rel. Russo.**

**Delitto tentato – Criteri interpretativi – Individuazione del bene giuridico aggredito –  
Progressione criminosa nel tentato omicidio – Sussistenza.**

In tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo (*Nel caso in esame, la sentenza impugnata, escludendo l'aggravante della premeditazione, aveva ritenuto che l'imputato non fosse partito da casa già con l'intenzione di uccidere e che tale intenzione si fosse formata sul posto in progressione criminosa alla quale è possibile, secondo i giudici di legittimità, assegnare un ruolo nel ricavare il dolo di omicidio, perché, dopo aver alzato di tanto il livello dello scontro, l'imputato, una volta entrato nell'abitazione del suo antagonista, non poteva limitarsi a parlargli garbatamente tanto da far ritenere che l'aggressione al bene della incolumità fisica fosse destinata ad avvenire anche, eventualmente, al massimo livello*).

### [Sez. III sent. 4 novembre 2022 – 29 dicembre 2022 n. 49470, Pres. Andreazza, Rel. Macri.](#)

#### **Proscioglimento per particolare tenuità del fatto – Rilevanza di precedenti condanne.**

La presenza di precedenti, che potrebbe indurre il Giudice a negare il beneficio della pena sospesa, non integra di per sé l'abitualità del comportamento ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p., perché bisogna valutare nello specifico la perdurante rilevanza di questi precedenti.

*Come ben evidenziato dalla decisione in commento, si tenga conto al riguardo, della recente apertura delle Sezioni Unite all'applicabilità della causa di proscioglimento ex art. 131 bis c.p. al reato continuato*

### [Sez. IV, sentenza 13 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023 n. 99 – Pres. Ciampi – Rel. Cappello.](#)

#### **Recidiva – Art. 99 c.p. – Applicazione – Obbligo di motivazione.**

In caso di applicazione della recidiva è richiesta al giudice, sia che egli affermi, sia che ne escluda la sussistenza, una specifica motivazione che dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. A tal fine, la valutazione deve dar conto della ritenuta concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, alla stregua altresì dei parametri di cui all'art. 133, c.p. sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della pericolosità del reo.

### [Sez. III sent. 11 ottobre 2022 – 11 gennaio 2023 n. 533, Pres. Sarno, Rel. Di Nicola.](#)

#### **Recidiva – Valutazione del giudice – Criteri di riferimento.**

Per ritenere la recidiva e applicare l'aggravamento della pena, non è sufficiente affermare che l'imputato abbia commesso in precedenza gravi reati ma il giudice è tenuto a stabilire, volta per volta, se realmente

il nuovo reato sia indicativo di una condotta effettivamente riprovevole, improntata a indifferenza per il rispetto delle leggi e, in definitiva, dimostrativa della pericolosità dell'imputato, così da giustificare il maggiore carico sanzionatorio, o se, invece, per l'occasionalità della ricaduta, per i motivi che l'hanno determinata, per il lungo intervallo di tempo trascorso tra il precedente reato o i precedenti reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali, per la condotta in genere tenuta dall'imputato, quella insensibilità e quella pericolosità non siano in concreto riscontrabili.

## **B. Diritto penale - parte speciale.**

### **Sez. II sent. 18 novembre 2022 – 16 dicembre 2022 n. 47538 Pres. Rago, Rel. Ariolli.**

**Associazione di tipo mafioso – Consorteria criminale radicata in una parte del territorio – Articolazione periferica che svolge attività illecita in un diverso territorio di particolare vastità – Modello di insediamento della cosca madre – Necessità – Esclusione – Condizioni.**

Il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. è configurabile con riguardo a una nuova articolazione periferica (cd. "locale") di un sodalizio mafioso operante in un'area caratterizzata da particolare vastità spaziale e sociale (nella fattispecie, la città di Roma), anche laddove non sia replicato il peculiare modello di insediamento dell'associazione mafiosa di riferimento, qualora:

- emerga il collegamento con tale sodalizio della nuova struttura, pur dotata di autonomia organizzativa;
- quest'ultima svolga un'attività destinata ad "occupare" aree produttive e di mercato, inquinando il relativo tessuto sociale-economico e sia mossa dalle stesse logiche dell'associazione di riferimento;
- il suo modulo organizzativo replichi i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico;
- sia dotata di mezzi idonei a sprigionare nel nuovo contesto una forza intimidatrice propria, dotata di effettività e obiettivamente riscontrabile;
- sia spesa, anche nei confronti di altre organizzazioni criminali presenti sul territorio, la fama criminale conseguita nei territori di storico e originario insediamento.

### **Sez. V sent. 13 ottobre 2022 - 10 gennaio 2023, n. 503, Pres. Scarlini, Rel. Belmonte.**

**Diffamazione a mezzo stampa - Percezione del lettore medio - Esclusione del carattere diffamatorio.**

Deve essere escluso il carattere diffamatorio di una pubblicazione quando essa sia incapace di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il lettore medio, ossia colui

che non si fermi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (lettore cd. "frettoloso"), ma esamini, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell'articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione, quali l'immagine, l'occhiello, il sottotitolo e la didascalia.

## C. Leggi speciali.

### [Sez. IV, sentenza 17 novembre 2022 – 13 gennaio 2023 n. 957 – Pres. Piccialli – Rel. Ranalli.](#)

**Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 CdS – Prescrizione del reato - Applicazione sanzioni amministrative accessorie – Preclusione.**

In tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia della sentenza di estinzione del reato per prescrizione preclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale, spettando in tal caso la competenza a provvedere in merito al prefetto, previa verifica delle condizioni di legge.

### [Sez. VI, sent. 16 novembre 2022-5 gennaio 2023, n. 171, Pres. Di Stefano, Rel. Di Nicola](#)

**Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope - Fattispecie della lieve entità, ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 - Configurabilità - Elementi costitutivi - Fattispecie.**

In tema di stupefacenti, deve ritenersi configurabile il cosiddetto "piccolo spaccio" quando emerga una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, una ristretta circolazione di merci e di denaro, guadagni limitati, una ridotta provvista di stupefacente, comprensiva anche della detenzione di quello necessario alla successiva vendita in un quantitativo comunque contenuto (*Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto erronea la valutazione della Corte di Appello che aveva enunciato, in modo astratto e assertivo, l'assenza degli elementi costitutivi della lieve entità, evidenziando come, nel caso specifico, si dovesse tenere conto dei seguenti univoci elementi emersi dagli atti: 1) il dato quantitativo e qualitativo minimale dello stupefacente ceduto o detenuto; 2) i ridotti quantitativi sequestrati, utili a riscontrare quanto accertato dai discontinui servizi di osservazione; 3) la mancata identificazione degli acquirenti, tale da permettere di escludere quanto scritto nelle sentenze ovvero sia che i clienti fossero stati fidelizzati; 4) l'assenza di una qualche modalità organizzata, anche rudimentale, dello spaccio, visto che non erano stati menzionati telefoni e appuntamenti, né l'indagine si era spinta a cercare i luoghi di fornitura, di approvvigionamento, di confezionamento della droga o di consegna del denaro guadagnato, per verificare se si fosse in presenza di una piazza di spaccio o di una forma in qualche modo strutturata).*



[Sez. V sent. 13 settembre 2022 - 5 gennaio 2023, n. 195, Pres. Vessichelli, Rel. Francolini.](#)

**Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documentale - Elemento soggettivo.**

Per la sussistenza dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, punibile a titolo di dolo generico.

[Sez. III sent. 12 dicembre 2022 – 11 gennaio 2023 n. 563, Pres. Andreatza, Rel. Andronio.](#)

**Stupefacenti – Fatto di lieve entità – Valutazione del giudice - Rilevanza dell'eventuale eterogeneità delle sostanze detenute**

In tema di stupefacenti, ai fini dell'accertamento del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo questi ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva.

**D. Diritto processuale.**

[Sez. V sent. 25 novembre 2022 - 22 dicembre 2022, n. 48902, Pres. Sabeone, Rel. Morosini.](#)

**Appello - Riforma della sentenza assolutoria ai soli fini civili - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.**

Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-*bis* dell'art. 603 c.p.p., ad opera dalla l. n. 103/2017.



[Sez. VI, sent. 25 ottobre 2022-3 gennaio 2023, n. 44, Pres. Di Stefano, Rel. Rosati](#)

**Difesa - Difensore nominato a norma dell'art. 97, comma 1, c.p.p. - Concessione del termine a difesa ex art. 108 c.p.p. - Diritto insindacabile dell'avvocato nominato d'ufficio - Esclusione - Ragioni.**

Posta la legittimità della designazione come difensore d'ufficio, a norma dell'art. 97, comma 1, c.p.p., del medesimo legale già investito di un mandato fiduciario poi venuto meno, con l'unico limite dell'eventuale presenza di una situazione d'incompatibilità idonea a pregiudicare l'utile esercizio della difesa (situazione che dev'essere rappresentata dal difensore e vagliata dal giudice), deve ritenersi che il termine a difesa, non è oggetto di un diritto insindacabile dell'avvocato nominato d'ufficio, potendo il giudice negarlo, oppure riconoscerlo in misura inferiore al minimo previsto dall'art. 108, c.p.p., quando la relativa richiesta non risponda, in concreto, ad alcuna esigenza difensiva e si presenti come un espediente per procrastinare la definizione del procedimento, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza che devono orientare l'esercizio del mandato difensivo e delle facoltà processuali. (In motivazione, la Suprema Corte ha osservato come, nel caso di specie, la revoca del difensore di fiducia da parte dell'imputato non fosse stata determinata dal venir meno del rapporto fiduciario verso quel professionista, bensì da intenti meramente polemici e pretestuosi, quale forma di manifestazione di un più generale comportamento fortemente ostruzionistico, da lui tenuto nel corso dell'intero processo. Peraltro, come la Corte d'appello aveva plausibilmente osservato, la scelta della nomina officiosa in favore dell'avvocato già di fiducia, avendo quest'ultimo piena conoscenza degli atti processuali, non solo si presentava come la più idonea a garantire una difesa effettiva dell'imputato, ma altresì rendeva del tutto inutile la concessione di un termine a difesa non inferiore a sette giorni e, dunque, puramente pretestuosa la relativa richiesta).

[Sez. VI, sent. 25 ottobre-22 dicembre 2022, n. 48832, Pres. Di Stefano, Rel. Gallucci](#)

**Giudizio di Cassazione - Annullamento con rinvio - Successivo giudizio di legittimità - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina sostanziale della**

## **sospensione della prescrizione per l'emergenza pandemica - Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione - Ammissibilità.**

La formazione progressiva del giudicato connessa all'annullamento con rinvio disposto ai soli fini della rideterminazione della pena non preclude la possibilità di far valere, o di rilevare di ufficio, nel successivo giudizio di cassazione in cui sia impugnata la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio, l'estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina sostanziale della sospensione della prescrizione per i procedimenti penali rinviati per l'emergenza pandemica (*Fattispecie relativa alla dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 83, comma 9, d.l. n. 18 del 2020, n. 18, che disciplina la sospensione del corso della prescrizione a causa della pandemia da Covid 19. Corte cost., sent. n. 140 del 2021*).

### [Sez. V sent. 18 ottobre 2022 - 29 dicembre 2022, n. 49447, Pres. Palla, Rel. Pezzullo.](#)

#### **Impugnazioni - Regime applicabile in caso di successione di leggi - Momento di emissione del provvedimento impugnato.**

Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, l'applicazione del principio *tempus regit actum*, occorre far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione.

### [Sez. I, sent. 10 gennaio 2023 – 17 novembre 2022 n. 458, Pres. Tardio, Rel. Talerico.](#)

#### **Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. – Fuorviata rappresentazione e contenuto valutativo – Errore di fatto e di giudizio – Differenze.**

In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis c.p.p. (*Richiamato il principio di diritto espresso da Sez. Un. n. 18651 del 26.03.2015, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il ricorrente, pur denunciando apparentemente un errore di fatto della Cassazione, costituito dalla fuorviata rappresentazione percettiva della scansione temporale dell'iter processuale e, in particolare, della data della pronuncia della sentenza di primo grado, in realtà censura la valutazione di diritto espressa nella sentenza impugnata con il ricorso straordinario in quanto la Corte aveva ritenuto sindacabile il provvedimento di restituzione nel termine per impugnare emesso dalla Corte di appello e inapplicabile, nel caso di specie, l'istituto della restituzione nel termine per impugnare, affermando che l'unico rimedio esperibile dal condannato era quello della rescissione del giudicato*).

**Sez. V sent. 15 novembre 2022 - 12 gennaio 2023, n. 847, Pres. Sabeone, Rel. Borrelli.**

**Imputato - Comunicazione della coeva detenzione - Mancata traduzione dell'imputato - Nullità assoluta degli atti successivi.**

La comunicazione o la notizia della coeva detenzione, in qualunque tempo e in qualunque modo siano fatte o giunte all'attenzione del Giudice che procede, determinano l'obbligo, in capo a quest'ultimo, di tradurre l'imputato per consentirgli la partecipazione al processo, pena la nullità assoluta dell'udienza e degli atti successivi.

La comunicazione dell'impedimento successivi alla verifica della regolare costituzione delle parti determinano effetti paralizzanti sul giudizio, sia pure con efficacia *ex nunc*, giudizio che potrà proseguire solo quando il Giudice avrà rimosso l'impedimento.

**Sez. I, sent. 10 gennaio 2023 – 17 novembre 2022 n. 453, Pres. Tardio, Rel. Santalucia.**

**Misure cautelari – Circostanze aggravanti – Esclusione ai fini del calcolo dei termini di fase – Condizioni.**

L'esclusione di un'aggravante nel giudizio di merito riverbera effetti sul titolo cautelare, modificandone l'addebito, ma a condizione che quella esclusione si sia stabilizzata, come accade nel caso in cui non intervenga impugnazione del pubblico ministero (*Nel caso che ci occupa, la Corte era stata chiamata a decidere se, in corso di accertamento della sussistenza o meno di una aggravante, demandato dalla Corte a nuovo giudizio di merito, i termini di fase della misura cautelare si dovessero ritenere spirati perché più brevi o si dovesse, piuttosto, attendere la risoluzione della questione attinente alla configurabilità giuridica della aggravante in contestazione. Significativo il passaggio della motivazione in seno al quale la Corte precisa che 'proprio dalla necessità, conseguente alla sentenza di annullamento, che il giudice del rinvio si pronunci nel merito dell'aggravante si può agevolmente desumere che l'addebito cautelare non può esser stato mutato, con eliminazione della menzionata aggravante, perché, se così fosse, verrebbe meno la stessa possibilità, logica e giuridica, di una pronuncia del giudice del merito cautelare'*).

**Sez. III sent. 1° dicembre 2022 – 10 gennaio 2023 n. 392, Pres. Ramacci, Rel. Paziienza.**

**Misure cautelari – Motivazione *per relationem* – Limiti.**

L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto *per relationem*, mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario.

**Sez. I, sent. 12 gennaio 2023 – 15 novembre 2022 n. 805, Pres. Tardio, Rel. Russo.**

**Misure cautelari – Ricorso per cassazione – Possibilità di dedurre motivi di censura mai sollevati dinanzi al giudice del merito – Insussistenza.**

In tema di misure cautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (*La Corte, nel caso di specie, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso attraverso il quale veniva censurata, per la prima volta in quella sede, la mancata riqualificazione del reato, così incorrendo nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606 co 3, ultimo periodo, c.p.p. secondo cui 'il ricorso è inammissibile se è proposto (...), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello'*).

**Sez. I, sent. 12 gennaio 2023 – 5 dicembre 2022 n. 807, Pres. Mogini, Rel. Santalucia.**

**Misure cautelari – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca operato su conto corrente cointestato con soggetto terzo – Accertamenti sulla liceità e provenienza del denaro – Presunzione relativa – Sufficienza.**

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca del prezzo o del profitto del reato eseguito su conto corrente cointestato all'indagato ed a soggetto terzo, è necessario accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall'indagato dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti dalla commissione del reato (*La ragione per la quale la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso de quo trova fondamento nel principio secondo il quale grava sul terzo istante l'onere della prova che il denaro giacente su un conto corrente cointestato con il destinatario della confisca diretta del profitto del reato non provenga dal condannato e, specificamente, dalle sue illecite attività; d'altro canto, precisano i giudici di legittimità, nel caso di specie il giudice aveva esercitato il potere istruttorio acquisendo copia della documentazione bancaria, sì come sollecitato dalla difesa delle terze istanti ritenendo, altresì, necessario accertare la provenienza della provvista o quanto meno escluderne la riconducibilità alle richiedenti, dimostrando in tal modo di non voler fare uso della regola per la quale il mancato adempimento dell'onere della prova comporta ex se il rigetto della domanda*).

**Sez. III sent. 13 dicembre 2022 – 23 dicembre 2022 n. 48933, Pres. Galterio, Rel. Zunica.**

**Misure cautelari personali – Arresto – Nomina fiduciaria del difensore – Requisiti.**

La nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il rispetto delle formalità indicate dall'art. 96, comma secondo, c.p.p., è valida purché ricorrano elementi inequivoci dai quali possa desumersi, per "facta concludentia", la designazione del difensore e il conferimento del mandato fiduciario.

**[Sez. IV, sentenza 13 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023 n. 118 – Pres. Ciampi – Rel. Cappello.](#)**

**Misure cautelari personali – Principio di proporzionalità – Art. 275 c.p.p. – Obbligo di verifica.**

In tema di misure cautelari è lo stesso principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, a fungere da parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale.

**[Sez. III sent. 30 novembre 2022 –3 gennaio 2023 n. 32, Pres. Liberati, Rel. Di Stasi.](#)**

**Misure cautelari personali – Scelta della misura – Adeguatezza – Giudizio.**

In tema di scelta delle misure cautelari, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all'art. 275, comma terzo, c.p.p., incombe sul giudice che emette o conferma, sia pure in sede di impugnazione, un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive "anche se applicate congiuntamente".

**[Sez. VI, sent. 29 settembre-28 dicembre 2022, n. 49330, Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri](#)**

**Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Ipotesi - Sequestro disposto d'urgenza dalla polizia giudiziaria - Giudice competente per la convalida in caso di giudizio direttissimo - Provvedimento di non luogo a provvedere del giudice competente - Abnormità - Ragioni.**

In tema di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p., competente è il giudice del merito, potendo il giudice per le indagini preliminari provvedere solo prima dell'esercizio dell'azione penale. Pertanto, ove si proceda con giudizio direttissimo, il giudice della convalida del sequestro disposto in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria, ex art. 321, comma 3bis, c.p.p., si identifica con il giudice del merito, risultando affetto da abnormità il provvedimento con cui quest'ultimo dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di convalida, poiché così facendo determina una impossibilità di provvedere quanto alla necessità di convalidare il sequestro d'urgenza, ma, soprattutto, seppur limitatamente al potere di convalida, una regressione ad una fase anteriore e già esaurita del procedimento.

**[Sez. V sent. 27 settembre 2022 - 9 gennaio 2023, n. 231, Pres. Pezzullo, Rel. Cirillo.](#)**

## **Patteggiamento - Estinzione del reato - Contestazione della recidiva.**

L'estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, co. 2, c.p.p., opera *ipso iure* e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, sicché non può tenersi conto di tale reato ai fini della contestazione della recidiva.

### [Sez. V sent. 29 settembre 2022 - 11 gennaio 2023, n. 687, Pres. Catena, Rel. Guardiano.](#)

#### **Prova - Chiamata in reità *de relato* - Prova della responsabilità dell'accusato - Condizioni.**

La chiamata in correità o in reità *de relato*, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del *thema probandum*; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse.

### [Sez. III sent. 7 ottobre 2022 -16 dicembre 2022 n. 47669, Pres. Rosi, Rel. Magro.](#)

#### **Ricorso per cassazione – Proposizione di motivo unico al fine di far valere la prescrizione maturata prima della decisione di appello – Ammissibilità.**

È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p. *Principio affermato da SS.UU. n. 12602/2015 Ricci*

### [Sez. V sent. 13 settembre 2022 - 5 gennaio 2023, n. 193, Pres. Vessichelli, Rel. Miccoli.](#)

## **Ricorso per cassazione - Violazione del divieto del *bis in idem* - *Error in procedendo*.**

È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del *bis in idem* si risolve in un *error in procedendo*, a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione.

## **E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

[Sez. I, sent. 10 gennaio 2023 – 17 novembre 2022 n. 450, Pres. Tardio, Rel. Talerico.](#)

### **Sorveglianza – Ordinamento penitenziario – Reclamo – Qualificazione giuridica dello strumento azionato – Necessità – Conseguenze.**

In tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35 co. 1 n. 5 Ord. Pen., e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile in quanto non rientrante nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, che deve essere denegata.

## **F. Misure di prevenzione.**

[Sez. I, sent. 10 gennaio 2023 – 17 novembre 2022 n. 444, Pres. Tardio, Rel. Santalucia.](#)

### **Misure di prevenzione – Ricorso per cassazione – Limiti.**

Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4, legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art. 3 *ter* co. 2, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p.,



potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (*La Corte, sul principio espresso da Sez. Un. n. 33451 del 29.05.2014, ha giudicato inammissibile il motivo di ricorso attraverso il quale era denunciata un'asserita illogicità della motivazione sul diniego di rinnovazione istruttoria per contrasto con il precedente provvedimento con il quale è stata dichiarata l'inutilizzabilità delle testimonianze che, pertanto, secondo la prospettiva difensiva, avrebbero dovuto essere riacquisite*).

## [Sez. I, sent. 5 gennaio 2023 – 5 dicembre 2022 n. 163, Pres. Mogini, Rel. Santalucia.](#)

### **Misure di prevenzione – Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza – Obbligo di soggiorno – Attualità della pericolosità sociale – Necessità.**

Ai fini del giudizio sull'attualità della pericolosità sociale, è necessario accertare se al soggetto sottoposto siano attribuibili fatti, di qualunque tipo, sintomatici della persistenza di tale pericolosità, rilevando, in tal senso, anche quelli non costituenti reato (*Richiamato il suesposto principio di diritto, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla scorta delle numerose frequentazioni del ricorrente, dal 2012 al 2019, con soggetti raggiunti da procedimenti di polizia per reati, tra gli altri, contro la persona, contro il patrimonio, di associazione di stampo mafioso, di falso, nonché in materia di armi, oltre al fatto di essere stato raggiunto dall'ultimo di tre DASPO, avente durata di dieci anni, in data 19 ottobre 2019 in occasione dei fatti che hanno dato luogo all'emissione dell'ultimo dei provvedimenti di interdizione*).

### **G. Responsabilità da reato degli enti.**

## [Sez. IV, sentenza 4 ottobre 2022 – 11 gennaio 2023 n. 570 – Pres. Ciampi – Rel. Dawan.](#)

### **Responsabilità degli enti – Art. 25 septies D. Lgs. 231/2001 – Presupposti.**

L'ente risponde per un fatto proprio e non per un fatto altrui, laddove sussista la c.d. colpa di organizzazione dell'ente che assume la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione colpevole della regola cautelare. Pertanto, l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell'illecito dell'ente. Tali sono, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l'ente - c.d. immedesimazione



organica rafforzata - la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due.